



## Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di antibiotici

del 1° marzo 2017

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 6 luglio 1983<sup>1</sup> sulla costituzione di scorte, ordina:*

### **Art. 1** Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica agli antibiotici seguenti:

Codice-ATC <sup>2</sup>	Principio attivo	Osservazioni
J01	Antibiotici per uso sistemico	Forme parenterali

### **Art. 2** Quantità massima

La quantità massima che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.

### **Art. 3** Liberazione di scorte

<sup>1</sup> Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d'esercizio sufficienti e si trova nell'impossibilità di reperire la quantità mancante può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore Agenti terapeutici. La domanda deve essere motivata.

<sup>2</sup> Il settore Agenti terapeutici determina la quantità liberata e la durata della liberazione. Esso emana una decisione.

#### RS 531.211.31

<sup>1</sup> RS 531.211

<sup>2</sup> Il codice ATC (*Anatomical Therapeutic Chemical Classification System*) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito del *Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology* dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) all'indirizzo seguente: [www.whocc.no](http://www.whocc.no) > ATC/DDD Index.

**Art. 4** Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie

La merce è prelevata dalla scorta obbligatoria previo adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

**Art. 5** Obbligo di fornitura

<sup>1</sup> Un proprietario autorizzato a liberare scorte obbligatorie è tenuto a fornire la merce ai clienti svizzeri.

<sup>2</sup> Il proprietario di scorte obbligatorie può fornire ai clienti solo le quantità necessarie per coprire il loro fabbisogno effettivo.

<sup>3</sup> Il settore Agenti terapeutici può revocare una liberazione già autorizzata o respingerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatorie non adempie ai suoi obblighi secondo i capoversi 1 e 2.

<sup>4</sup> Il proprietario di scorte obbligatorie può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolubili.

**Art. 6** Obbligo di trasformare la merce

I proprietari autorizzati a liberare scorte obbligatorie sono tenuti nei limiti delle loro capacità aziendali a trasformare la merce in questione per poterla fornire ai clienti il più rapidamente possibile.

**Art. 7** Obbligo di tenere la contabilità e di fare rapporto

I proprietari contabilizzano tutte le loro scorte nonché le variazioni di queste ultime e presentano un rapporto settimanale al settore Agenti terapeutici.

**Art. 8** Ricorsi contro decisioni

L'UFAE è l'autorità di ricorso contro le decisioni prese dal settore Agenti terapeutici.

**Art. 9** Disposizioni penali

Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all'articolo 47 della legge dell'8 ottobre 1982<sup>3</sup> sull'approvvigionamento del Paese.

**Art. 10** Esecuzione

L'UFAE e il settore Agenti terapeutici sono responsabili dell'esecuzione della presente ordinanza.

<sup>3</sup> RS 531

**Art. 11**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 marzo 2017.

1° marzo 2017

Dipartimento federale dell'economia, della formazione  
e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

